



**BANDO E DISCIPLINARE DI GARA**  
**Affidamento, ai sensi dell'art 193 del D Lgs 36/2023,**  
**della concessione per la riqualificazione e la gestione**  
**del Centro Residenziale per Anziani Sen. Giuseppe Borrelli**  
**nel Comune di Guardiagrele**

***Gara telematica su piattaforma e-procurement ai sensi del d.lgs 36/2023***

**ENTE CONCEDENTE: COMUNE DI GUARDIAGRELE** – PROVINCIA DI CHIETI con sede in Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) - C.F. e P.IVA 00239980691

***Per il tramite della***

**CENTRALE DI COMMITTENZA:** ECO.LAN. S.p.A., con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco Della Posta n.1, Codice fiscale e Partita IVA 01537100693, REA Numero CH – 140427

**Punti di contatto:** ECO.LAN. SpA – Centrale di Committenza  
Responsabile Dott. Massimo Ranieri

**Telefono:** 0872 716332

**Posta elettronica:** [cuc@ecolanspa.it](mailto:cuc@ecolanspa.it)

**P.E.C.:** [protocollo@pec.ecolaspa.it](mailto:protocollo@pec.ecolaspa.it)

**Fax:** 0872.715087

**Piattaforma Telematica della CUC (URL):** <https://ecolanspa.acquistitelematici.it/>

**Sito web committente (URL):** <https://www.comune.guardiagrele.ch.it/>

***R.U.P.:*** Dott.ssa Marcella Gianni, Comune di Guardiagrele

***Recapiti per la richiesta di presa visione:***

**PEC:** [comune.guardiagrele@pec.it](mailto:comune.guardiagrele@pec.it)

**MAIL:** [marcella.gianni@comune.guardiagrele.ch.it](mailto:marcella.gianni@comune.guardiagrele.ch.it)



## SOMMARIO

PREMESSE .....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE .....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE .....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	6
2.2. CHIARIMENTI .....	7
2.3. COMUNICAZIONI .....	7
3. OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO, COPERTURA FINANZIARIA E IMPORTO A BASE DI GARA .....	8
4. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO, VALORE A BASE D’ASTA. ....	9
5 DURATA .....	10
6 REVISIONE PREZZI .....	10
7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	10
8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	11
8.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	12
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE, ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA .....	12
8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	13
8.5 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	13
8.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	14
8.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	16
9 GARANZIA PROVVISORIA .....	16
9.1 RIMBORSO SPESE (ART. 193, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 36/2023) .....	18
9.2 GARANZIA DEFINITIVE .....	18
10 SOPRALLUOGO .....	18
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC .....	19
12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	19
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA .....	20
12.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	20
12.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	21
12.4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	21
12.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 23	
12.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	24
12.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	24
12.8 OFFERTA TECNICA .....	25
12.9 OFFERTA ECONOMICA .....	25
13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	26
13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA .....	26
13.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	30
13.3 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	30
13.4 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	30
13.5 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	31



13.6	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	31
13.7	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE .....	32
14	STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
15	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	33
16	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	33
17	ACCESSO AGLI ATTI.....	34
18	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
19	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	34



**BANDO E DISCIPLINARE DI GARA**  
**Affidamento, ai sensi dell'art 193 del D Lgs 36/2023,**  
**della concessione per la riqualificazione e la gestione**  
**del Centro Residenziale per Anziani Sen. Giuseppe Borrelli**  
**nel Comune di Guardiagrele**

**PREMESSE**

Con determinazione a contrattare n. 2230 Reg. gen. del 31.12.2024, il **Comune di Guardiagrele (CH)** ha deciso di affidare il contratto di concessione per il **servizio di riqualificazione e gestione del centro residenziale anziani Sen. Borrelli** conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi applicabili.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://ecolanspa.acquistitelematici.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, della concessione, tramite project financing, per la riqualificazione e la gestione del Centro Residenziale per Anziani Sen. Giuseppe Borrelli nel Comune di Guardiagrele.

In particolare, la concessione ha ad oggetto tutte le prestazioni individuate nella Bozza di Convenzione e nella documentazione della Proposta di PPP, a cui si rinvia integralmente per ogni indicazione di dettaglio.

La proposta presentata dal costituendo R.T.I. fra Opera Omnia S.r.l. e Società Cooperativa il Nodo ai sensi dell'art. 193 e dichiarata fattibile (e quindi è posta a base della presente procedura di gara) con delibera di Giunta Comunale n. 206 in data 19.09.2024. La Proposta di PPP si compone dei seguenti documenti:

- a. Progetto di fattibilità tecnico economica;
- b. Piano economico-finanziario, asseverato da soggetto incluso tra quelli indicati dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- d. lo Schema di Contratto/convenzione;
- e. la relativa Matrice dei Rischi;
- f. l'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 193 del Codice dei contratti pubblici;

Il luogo di svolgimento del servizio di concessione è il Comune di Guardiagrele (CH) codice ISTAT 069017

**CIG** acquisito mediante piattaforma telematica interoperabile ANAC

Il Responsabile unico del progetto è la **Dott.ssa Marcella Gianni, Comune di Guardiagrele**

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il **dott. Massimo Ranieri**

**1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

**1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.



L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento riportato nella piattaforma utilizzata DigitalPA.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento presenti sulla piattaforma telematica DigitalPa, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;



- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando e disciplinare di gara;
- b) Codice di comportamento;
- c) Patto di integrità;
- d) Schema di domanda di partecipazione;
- e) Modello offerta economica;
- f) Modello F23 per bollo;
- g) La Relazione generale (Allegato 1);
- h) La Relazione tecnica\_ Dichiarazione Livello 1 (Allegato 2);
- i) Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico \_ Livello 1 (Allegato 3);
- j) Studio di impatto ambientale \_ dichiarazione livello 1 (Allegato 4);
- k) Relazione di sostenibilità dell'opera \_ Livello 1 (Allegato 5);
- l) Elaborati grafici e rilievo piano Altimetrico \_ Livello 1 (Allegato 6);
- m) Computo metrico estimativo \_ Livello 1 (Allegato 7);
- n) Quadro economico \_ Livello 1 (Allegato 8);
- o) Cronoprogramma \_ Livello 1 (Allegato 9);
- p) Piano di Sicurezza e Coordinamento preliminare (PSC) \_ Livello 1 (Allegato 10);
- q) Capitolato informativo \_ Livello 1 (Allegato 11);
- r) Piano di Manutenzione Preliminare \_ Livello 1 (Allegato 12);
- s) Piano preliminare di MON \_ Livello 1 (Allegato 13);
- t) Piano particellare di esproprio \_ dichiarazione\_ Livello 1 (Allegato 14);
- u) Relazione lista interventi \_ Livello 1 (Allegato 15);
- v) Impegno alla voltura (Allegato A);
- w) Tabella personale impiegato (Allegato B);
- x) Bozza di Convenzione (Allegato C);
- y) PEF asseverato (Allegato D);
- z) Relazione al PEF asseverata (Allegato E)
- aa) Relazione di asseverazione (Allegato F);



- bb) Piano di gestione (Allegato G);
- cc) Piano e registro manutenzioni (Allegato H);
- dd) Matrice economica dei rischi trasferiti (Allegato I);
- ee) Relazione economico -finanziaria (Allegato L);
- ff) Relazione RUP \_ fattibilità (Allegato M);
- gg) Valutazione di convenienza e fattibilità ex art. 175 co. 2 (Allegato N)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al link riportato in premessa e sulla Piattaforma <https://ecolanspa.acquistitelematici.it/>.

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Telematica e sul sito istituzionale del Comune committente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione dedicata. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 13.5; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



### 3. OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO, COPERTURA FINANZIARIA E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 36/2023, della concessione, tramite project financing, per la per la riqualificazione e la gestione del Centro Residenziale per Anziani Sen. Giuseppe Borrelli nel Comune di Guardiagrele.

In particolare, la concessione ha ad oggetto tutte le prestazioni individuate nello Bozza di Convenzione e nella documentazione della Proposta di PPP, a cui si rinvia integralmente per ogni indicazione di dettaglio.

Tenuto conto che nell'oggetto del Contratto vi sono anche attività di progettazione, di seguito vengono individuati i dati relativi alle prestazioni, stabiliti in conformità al D.M. 17 giugno 2016:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessività	Costo Categorie (€)
	Codice	Descrizione	<<G>>	<<V>>
Edilizia	E9	Scuole secondarie di primo grado, istituti scolastici superiori e <b>case di cura</b>	1,15	249.505,75
Impianti	IA.01	Impianti approvvigionamento distribuzione acqua. Impianto antincendio	0,75	50.000,00
Impianti	IA.02	Impianto riscaldamento	0,85	30.000,00
Impianti	IA.03	Impianto elettrico	1,15	40.000,00

Si segnala che la presente procedura viene attivata sulla scorta della Proposta di PPP avanzata dal Promotore, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 e dichiarata fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Guardiagrele con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 in data 19.09.2024.

Tale proposta e i relativi allegati sono posti a base di gara e sono liberamente consultabili dagli operatori economici interessati e disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo internet: <https://ecolanspa.acquistitelematici.it/>

A tale link sono reperibili tutti i documenti di natura tecnica e amministrativa necessari per la formulazione dell'offerta.

L'attività di progettazione dovrà essere effettuata sulla scorta di quanto risultante dal PFTE, approvato dal Comune di Guardiagrele con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 in data 19.09.2024.

Tenuto conto che, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 8 novembre 2021, n. 7417), la Concessione ha ad oggetto sia l'esecuzione di servizi, sia l'esecuzione di lavori, la Concessione in questione ha natura mista.

Contemplando dunque il presente affidamento anche l'esecuzione dei lavori individuati nella Proposta di PPP, si riportano di seguito le tipologie degli interventi e le categorie e classifiche, predisposte sulla scorta dell'attività di progettazione sin qui effettuata alla luce del PFTE a base di gara:



<i>Categoria</i>	<i>Importo €</i>	<i>Incidenza totale (%)</i>	<i>sul</i> <i>Classifica</i>	<i>Tipologia (prevalente/scorporabile a qualificazione obbligatoria/scorporabile a qualificazione non obbligatoria/scorporabile super specialistica)</i>
OG1	249.505,75	67,52%	I	Prevalente
OS28	50.000,00	13,53%	I	Scorporabile a qualificazione obbligatoria
OS30	40.000,00	10,83%	I	Scorporabile a qualificazione obbligatoria
OS3	30.000,00	8,12%	I	Scorporabile

Rispetto all'importo anzidetto, si segnala che gli oneri della sicurezza sono stimati nell'ordine del 2% dei valori di cui sopra.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, si segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera relativo ai lavori è stimato in Euro 110.851,72

Il CCNL applicabile in base all'art. 11 del codice in riferimento ai lavori è quello Edile Industria o edilizia cooperativa.

In forza di quanto previsto dalla normativa vigente in termine di lavori di categoria prevalente si segnala quanto segue:

Categoria prevalente opere OG1.

La presente procedura di gara viene attivata in virtù di determina a contrarre n. 2230 reg. gen. del 31.12.2024 e sua rettifica parziale n. 244 reg. gen. del 12.02.2025

#### **4. VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO, VALORE A BASE D'ASTA.**

Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della Concessione è pari a **€ 30.393.380,83** come risulta dal PEF della Proposta.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, si segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera relativo alla Concessione è stimato in complessivi **€ 18.226.869,36**. Il CCNL applicabile in base all'art. 11 del Codice in riferimento al servizio oggetto della Proposta è quello delle Cooperative Sociali.

L'esplicitazione del costo della manodopera è solo ed esclusivamente una indicazione. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento e purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

Ciascun concorrente nel proprio PEF dovrà indicare un Costo della manodopera che ricomprende i più recenti adeguamenti salariale avvenuti in sede di rinnovo dei diversi Contratti Nazionali di Lavoro. La relazione esplicativa del PEF di ciascun concorrente dovrà riportare il dettaglio di tale adeguamento salariale.

A base d'asta viene tra l'altro indicato il Canone di Concessione dovuto dal Concessionario e determinato, alla luce del PEF, in € 13.725,00 oltre IVA per il primo anno ed € 18.300,00 oltre IVA soggetto ad indicizzazione ISTAT, dal secondo anno e per ogni anno di tutta la durata contrattuale.

L'offerta economica deve anche contemplare tutte le indicazioni contenute nel modulo di offerta economica qui allegato.



## **5 DURATA**

La durata della Concessione è stabilita in 30 (trenta) anni decorrenti dalla data di stipula del Contratto di Concessione.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al Comune per l'approvazione entro e non oltre 90 giorni dalla stipula del Contratto di Concessione.

I lavori oggetto del progetto da ultimo menzionato dovranno essere realizzati secondo le tempistiche previste nella Bozza di Convenzione e nel cronoprogramma incluso nel PFTE, salve eventuali offerte migliorative da parte dei concorrenti che diverranno obbligazione contrattuale.

## **6 REVISIONE PREZZI**

Si applicano le previsioni di contratto e quanto previsto all'art. 192 del Codice.

## **7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

AI soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'concessione in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro ... *[indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta]* giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94, 95, 96, 97, 98 e 183, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **8.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE, ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA**

#### **Requisiti per la parte lavori:**

- a) Attestato di qualificazione SOA per la categoria OG1 Cl. II (Prevalente) per la categoria OG1 Classe II in corso di validità;
- b) Patente "A crediti" (Art. 27 del D.Lgs. nr. 81/2008)

#### **Requisiti per la progettazione:**

- a) Iscrizione all'Albo nazionale degli Ingegneri e/o degli Architetti sez A (qualora le imprese concorrenti non soddisfino tramite il proprio staff tecnico i requisiti per la progettazione di cui al presente disciplinare, le stesse dovranno indicare o associare – già in sede di offerta – anche uno o più soggetti in possesso di tale requisito o individuare un progettista in possesso dei requisiti richiesti.
- b) Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza previsti all'art 98 del d.lgs. n. 81/2008. (Il professionista può essere iscritto all'Albo dei Geometri).
- c) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria ed architettura, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari all'importo specifico.
- d) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno 2 servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti ad ogni classe e categoria per un importo dei lavori almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
- e) In caso di Raggruppamenti temporanei di professionisti RTP (per l'attività di progettazione) deve essere garantita – ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016, la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
- f) Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'eventuale incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

#### **Requisiti per la gestione:**

I concorrenti dovranno essere in possesso:

Dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 94, 95, 96, 97, 98 e 183, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

Dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 183, co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, riguardanti:

- a) iscrizione presso la competente Camera di commercio industria e artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento; in caso di cooperative, iscrizione presso gli appositi Albi prescritti dalla legge;



- b) possesso di un fatturato globale maturato nel triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura (2022, 2023, 2024) almeno pari ad Euro 1.000.000 (unmilione/00) IVA esclusa.
- c) esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della presente procedura (2022, 2023, 2024) di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto di gara, a favore di soggetti pubblici o privati, ognuno di importo minimo pari a euro 400.000,00. Per servizi analoghi si intende la gestione di qualunque struttura/residenza dedicata agli anziani

#### **8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Trova applicazione l'art. 66 del Codice.

Il requisito del fatturato minimo deve essere posseduto in misura cumulativa dal RTI.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, in caso di progettisti in raggruppamento temporaneo, occorre prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n. 263/2016, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

un libero professionista singolo o associato;

con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla precedente lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla precedente lettera b), se costituito in forma societaria. Con riferimento alla "presenza" del giovane professionista nel raggruppamento temporaneo quale progettista, si precisa che è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata l'effettiva presenza come progettista del gruppo di lavoro, di un professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni, senza la necessità che sia inserito nel raggruppamento quale componente/mandante (Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680, TAR Abruzzo Sez. I, 30 maggio 2018, n. 228 e delibera ANAC n. 206 del 26 febbraio 2020 in continuità con il proprio precedente orientamento (parere AVCP n. 209/2012, parere n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2012). soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **8.5 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.3 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

*[Se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola]*

- b) **[Se richiesti altri requisiti di idoneità professionale]** Il requisito relativo alle iscrizioni specifiche di cui al punto 8.3 deve essere posseduto dall'esecutore.



## **8.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.3 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori *[se l'iscrizione non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento, eliminare la clausola]*.
- b) ***[Se richiesti altri requisiti di idoneità]*** Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

- c) I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- d) Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- e) Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.
- f) **AVVALIMENTO:** Per l'istituto dell'avvalimento si applica l'art. 104 del Codice. **AVVALIMENTO**

Ove applicabile, il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, la sostituzione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

***[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice]*** Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:



- d) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- e) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- f) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **Patente "a crediti" (art. 27 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

Nella Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali detta la disciplina sulle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della c.d. "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La materia è normata dal D.L. nr. 19/2024, il quale lo ha inserito all'interno del D.Lgs. nr. 81/2008 (precisamente all'art. 27, cui si rinvia integralmente per la disciplina in maggior dettaglio), al fine di rafforzare il contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

#### **Subappalto**

Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di cessione del Contratto di Concessione, fatto salvo il caso dell'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice dei contratti pubblici.

I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell'Appalto eventuali istanze di subappalto.



Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto non previsto, si rimanda agli atti costituenti la proposta e all'art. 188 del Codice dei contratti pubblici.

## **8.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Nel PEF il costo del personale deve attenersi alle indicazioni previste dal Piano Sanitario Regionale 2008-2010, scheda sinottica per residenza assistenziale per anziani – Tabella 15 – ed alla tabella riepilogativa del personale attualmente impiegato (Allegato B). Nel PEF gli offerenti dovranno tener conto del Costo del Personale aggiornato al CCNL attualmente in vigore.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subconcessione.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella documentazione di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

## **9 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a *1% del valore complessivo della concessione* e precisamente di importo pari ad **€ 303.933,81**

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **TESORERIA COMUNALE GUARDIAGRELE – IBAN: IT45L0306977601100000046013**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:



- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
  - **UNI ISO 45001/2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (10% di riduzione cumulabile)**
  - **UNI/PdR 125/2022 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni (10% di riduzione cumulabile)**

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



### **9.1 RIMBORSO SPESE (ART. 193, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 36/2023)**

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare impegno al rimborso delle spese sostenute dal promotore per la stesura della proposta per un valore pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui sopra.

### **9.2 GARANZIA DEFINITIVE**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva relativa all'esecuzione dei lavori, pari al 10% degli stessi (la "Garanzia Definitiva Lavori") da rilasciare almeno 30 giorni prima dell'inizio di ciascuna annualità secondo la programmazione esecutiva offerta in gara e stabilita in convenzione per un importo parametrati alla quota dei lavori programmati per l'annualità di riferimento.

L'importo della Garanzia Definitiva Lavori può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nel codice). La Garanzia Definitiva Lavori è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire una garanzia definitiva pari al 10% del costo medio annuo operativo di esercizio (la "Garanzia Definitiva Servizi"). L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nel codice), del D. Lgs. n. 36/2023).

La Garanzia Definitiva Servizi è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Si applica, sia per la Garanzia Definitiva Lavori, sia per la Garanzia Definitiva Servizi, l'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **10 SOPRALLUOGO**

Tenuto conto che è obbligatorio il sopralluogo da effettuarsi da parte di personale dell'operatore economico partecipante alla presente procedura.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa apposita richiesta da inoltrare entro le ore 12:00 del giorno 14.03.2025, tramite mail all'indirizzo [marcella.gianni@comune.guardiagrele.ch.it](mailto:marcella.gianni@comune.guardiagrele.ch.it)



Data, ora e luogo del sopralluogo verranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante o uno dei responsabili tecnici dell'operatore economico la cui qualità o qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione (certificato CCIAA, estratti da atti societari, attestazione della qualifica di responsabile tecnico a firma del legale rappresentante dell'impresa).

Al sopralluogo potrà inoltre essere ammesso anche un delegato del legale rappresentante, unico per ciascuna impresa partecipante, munito di idonea delega da presentare in occasione del sopralluogo unitamente a copia del documento di identità del delegato e del delegante.

L'Ente rilascerà a ciascun partecipante apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila e dei relativi documenti di identità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori e dei relativi documenti di identità. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega e dei relativi documenti di identità conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

*L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'concessione comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

## **12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12,00 del giorno venticinque del mese di Marzo dell'anno 2025 (25.03.2025)** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde



evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità per singolo file e formati indicati nella piattaforma telematica Digital PA.

## **12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'“OFFERTA” è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica;**

**C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **12.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone



l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8.7 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine *non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato *non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **12.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) F23 pagamento bollo;
- 4) ricevuta pagamento ANAC;
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) documentazione in caso di avvalimento; di cui al punto 12.6;
- 8) documentazione per i soggetti associati; di cui al punto 12.7;
- 9) dichiarazione sopralluogo

### **12.4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:



- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 8.7, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 19.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.*

## **12.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



#### **12.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **12.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **12.8 OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, caricando i relativi documenti tecnici, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 12.4 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) una relazione suddivisa in capitoli e paragrafi che rispettino l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione indicati nella tabella riportata al successivo punto 21. La relazione non potrà superare le 30 facciate, formato A4 carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea singola. Si precisa che il concorrente che avrà presentato un'offerta tecnica che superi il suddetto numero massimo di 30 facciate, non sarà escluso per tale motivo ma la propria offerta potrà non formare oggetto di valutazione per la parte eccedente il suddetto numero massimo. Tale relazione può far rinvio alla specificazione delle caratteristiche del servizio all'elaborato contenente le migliorie ai lavori;
- b) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione che tenga conto di eventuali migliorie, senza tuttavia discostarsi dagli elementi essenziali dalle indicazioni risultanti dal contenuto della Proposta di PPP, posta a base di gara;
- c) un elaborato, privo di indicazioni di valori economici, contenente eventuali migliorie ai lavori oggetto del PFTE;
- d) una bozza di convenzione e relativa matrice dei rischi che tenga conto di eventuali migliorie, senza tuttavia discostarsi dagli elementi essenziali e caratterizzanti lo Schema di Convenzione/Bozza di Convenzione contenuto nella Proposta di PPP, posta a base di gara.

Ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente e compresso in unico file formato .zip o altri software di compressione dei dati. Il file compresso, da allegare in piattaforma, non deve essere sottoscritto digitalmente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare altresì le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione contrattuale e dal presente disciplinare di gara

L'offerta tecnica pena l'esclusione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso/ rialzo offerto dal concorrente.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

#### **12.9 OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, caricando il relativo documento redatto sulla base del modello messo a disposizione. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.4, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. il rialzo percentuale da applicare ai canoni indicati al punto 4 che precede posto a base di gara;
2. la riduzione del termine di durata della concessione a base della gara di 30 anni;
3. indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e del costo proprio della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del Codice per la fase di esecuzione dei lavori;



4. indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e del costo proprio della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del Codice per la fase di gestione.

**Dovranno altresì essere inseriti, a pena di esclusione,** anche i seguenti documenti:

-il **Piano Economico Finanziario (PEF)**, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, che consenta di avere evidenza dell'equilibrio economico finanziario alla luce delle eventuali migliorie offerte.

Nel PEF dovranno essere indicati e quotati i seguenti elementi:

- Flussi di cassa e valutazione finanziaria
- EBITDA
- EBIT
- WACC – Computo del WACC

Ke – Computo del Ke

- Valore attuale netto (VAN sia Operativo che Azionisti)
- Tasso interno di rendimento (TIR sia Operativo che Azionisti )
- Discount Pay-back period

Il PEF secondo quanto indicato al cap. 3.3.4 del D.M. 28.03.2018 “dovrà includere a titolo esemplificativo e non esaustivo”:

- Costo della manodopera;
- Costo degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Costo per le spese tecniche;
- Costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
- Costo degli interventi;
- i tempi della realizzazione degli interventi;
- dichiarazione circa l'importo delle spese di predisposizione dell'offerta, da mantenere nel limite massimo del 2,5% dell'importo dell'investimento iniziale.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituendi, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

### **13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 193 comma 3 del Codice dei contratti pubblici.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

#### **13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica ed economica**

**Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 da 1 a 3 con il peso ponderale riportato nella tabella stessa.**

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE			SUB Peso Ponderale	D/ Q	PUNTI
Interventi migliorativi					24
					0
1)	Sub elemento 1.1	Migliorie rispetto alla dotazione tecnologica del progetto a base di gara e degli interventi proposti per il risparmio energetico	10	D	
	Sub elemento 1.2	Migliorie relativamente agli aspetti strutturali	5	D	
	Sub elemento 1.3	Migliorie degli ambienti sotto il profilo distributivo e di layout	5	D	
	sub elemento 1.4	Indicazioni sui presidi da adottare per la tutela della salute degli ospiti della struttura nel corso dei lavori	4	D	
Erogazione del servizio					36
					0
2)	Sub elemento 2.1	Migliorie rispetto alle prestazioni minime di erogazione del servizio descritte nel progetto di gestione (assistenza riabilitativa, assistenza di base, servizi di animazione)	20	D	
	Sub elemento 2.2	Requisiti di professionalità e competenza del Responsabile della struttura e del Responsabile del governo assistenziale	5	D	
	Sub elemento 2.3	Migliorie rispetto ai servizi di ristorazione (giornata alimentare, dietista, impresa alimentare, Manuali HACCP, servizio per utenti esterni, ecc.)	5	D	



**CITTÀ DI GUARDIAGRELE**  
Provincia di Chieti



	<i>Sub elemento 2.4</i>	<i>Migliorie per le attività ausiliarie di igiene e pulizia integrata in ciascun ambito funzionale</i>	<i>3</i>	<i>D</i>	
	<i>Sub elemento 2.5</i>	<i>Migliorie per la gestione e manutenzione del parcheggio e delle aree esterne</i>	<i>3</i>	<i>D</i>	
<b>Organizzazione</b>					<b>20</b>
					<b>0</b>
<b>3)</b>	<i>Sub elemento 3.1.</i>	<i>Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità</i>	<i>10</i>	<i>D</i>	
	<i>Sub elemento 3.2</i>	<i>Piano di formazione ed aggiornamento previsto per il personale dedicato al servizio</i>	<i>5</i>	<i>D</i>	
	<i>Sub elemento 3.3</i>	<i>Modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia tra la stessa e l'Amministrazione Comunale nonché con gli utenti</i>	<i>5</i>	<i>D</i>	
<b>Offerta Tecnica - SUB Totale</b>					<b>80</b>
<b>Aumento del Canone</b>					<b>15</b>
					<b>0</b>
<b>4)</b>	<i>Sub elemento 4.1</i>	<i>Aumento canoni concessione</i>	<i>15</i>	<i>Q</i>	
<b>Riduzione di termini</b>					<b>5</b>
					<b>0</b>
<b>5)</b>	<i>Sub elemento 5.1</i>	<i>Riduzione della durata della concessione</i>	<i>5</i>	<i>Q</i>	
<b>Offerta Economica - SUB Totale</b>					<b>20</b>
<b>TOTALE</b>					<b>100</b>
<b>D= elemento discrezionale    Q= elemento quantitativo</b>					

**Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.**

È prevista la soglia di sbarramento tecnico di punti 40 per la componente tecnica.

In relazione a ciascun sotto-criterio ed elemento di valutazione discrezionale, il punteggio viene attribuito come segue:

ciascun commissario attribuisce un valore, compreso da 0 a 1, corrispondente alla propria valutazione individuale, effettuata sulla base dei parametri valutativi indicati nella tabella di cui sopra, come segue:



V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:
0	Offerta non valutabile sotto nessun profilo. contenuti assenti
0,1	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,2	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo quali-quantitativo
0,3	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,4	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,5	Offerta scarsa. contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,6	Offerta sufficiente. contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,7	Offerta discreta. contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,8	Offerta buona. contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,9	Offerta molto buona. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	Offerta ottima. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

I commissari hanno facoltà di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli sopraindicati.

una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

i coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

Non verranno effettuate riparametrazioni del punteggio.

In relazione a ciascun criterio tecnico tabellare e quantitativo, a ciascuna offerta viene attribuita una valutazione secondo le indicazioni riportate nella tabella che precede.

**Il punteggio relativo all'offerta economica (4.1 della precedente tabella)** verrà attribuito per interpolazione lineare, attribuendo alla percentuale di rialzo più alta il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P_i = (Off_i / Off_{max}) * P_{max} \text{ dove}$$

$P_i$  = punteggio attribuito all'offerta  $i$ -esima



*Offi = percentuale offerta dal concorrente i-esimo*

*Offmax= percentuale di rialzo/ribasso massima offerta fra tutti i concorrenti*

*Pmax = punteggio massimo ottenibile ed indicato al punto D della tabella del precedente punto 29.1*

*Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma del Punteggio Tecnico Totale + Punteggio Economico totale ottenuto dal medesimo concorrente, secondo la seguente formula:*

*PTOTi = PTtoti ' + PEToti Dove:*

*PTOTi = Punteggio Totale attribuito al concorrente i;*

*PTtoti= Punteggio Tecnico totale attribuito al concorrente i;*

*PEToti=Punteggio Economico totale attribuito al concorrente i.*

**Il punteggio relativo all'offerta economica (5.1 della precedente tabella)** verrà attribuito assegnando 1 (un punto) per ogni anno di riduzione offerto rispetto alla durata indicata all' art. 5 del presente Disciplinare per un punteggio massimo pari a 5 (cinque) – VALORI AMMESSI DA ZERO A CINQUE

### **13.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

### **13.3 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo **il giorno di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 15:00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

### **13.4 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il responsabile di fase o suo delegato della ECOLAN SpA accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12.2.



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **13.5 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il *responsabile di fase o suo delegato della ECOLAN SpA con la commissione giudicatrice* procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

***Non si prevede alcun tipo di riparametrazione.***

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 13.3:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla *offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 13.3 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

### **13.6 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anomala.



Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anomala, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **13.7 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Conseguentemente alla conclusione della procedura di gara si procederà a trasmettere la proposta di aggiudicazione al Comune di Guardiagrele che, verificato quanto di competenza, procederà all'aggiudicazione della procedura di gara.

Il promotore, a norma dell'art. 193, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, ha diritto di prelazione a divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Di conseguenza, unitamente alla comunicazione di aggiudicazione, il promotore, se non aggiudicatario della gara, sarà invitato ad esercitare il diritto di prelazione entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, il contratto verrà aggiudicato in favore del promotore ed alle condizioni dell'aggiudicatario. In tal caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% dell'investimento. Viceversa, nel caso di mancato e/o mancato tempestivo esercizio dell'anzidetto diritto di prelazione, il proponente ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% dell'investimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 8.7;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 8.7 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.



La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

#### **14 STIPULA DEL CONTRATTO**

All'atto della stipulazione del contratto, **l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul 5% dell'importo contrattuale**, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa avanti al segretario del Comune di Guardiagrele, in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### **15 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **16 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto



compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

#### **17 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

#### **18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Pescara.

#### **19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa disponibile sulla piattaforma telematica al seguente url: <https://ecolanspa.acquistitelematici.it/privacy>.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Eco.Lan S.p.A.

*Dott. Massimo Ranieri*